



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-**

*procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore*

**R.G. n. 36-1/2023**

Il Giudice, in persona del dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 06.07.2023 presentato a mezzo OCC i **sig.ri**

**[REDACTED]** hanno chiesto la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 del CCI;

che, trattandosi di procedura familiare, appaiono rispettati i principi di cui all'art 66 CCI

che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto l'OCC ha attestato che i ricorrenti non risultano aver beneficiato dell'esdebitazione e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

che sotto il profilo della meritevolezza il piano proposto è corredato dalla documentazione necessaria ed i motivi dell'indebitamento sono da imputarsi a cause sopravvenute rispetto ai medesimi;

rilevato che, il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'**art.67**, comma 2, della succitata legge:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

- b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene, altresì:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti ed in particolare il compenso per l'O.C.C.;

che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore;

#### **P.Q.M.**

fissa l'udienza del **17.10.2023**, per la comparizione dei ricorrenti e dei creditori, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli sin d'ora che, in mancanza di detta comunicazione, le successive comunicazioni andranno effettuate in cancelleria;

Avverte i creditori che entro 20 giorni dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

Dispone la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi a questo Tribunale e recante il n. di R.G. es. imm n. 68/2020 nonché il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ricorrente;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 12.07.2023

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone